

**Tiziano Sesana**

## **DECRETO ANTI-CRISI**

### **E REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO**

#### **Possibile deroga alla “prudenza” nella valutazione dei titoli**

(in *“L’Industria delle Carni”*, ASS.I.CA. - Confindustria, n. 1/Gennaio 2009)

Il decreto anti-crisi (più specificamente l’art. 15, c. 13, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ha stabilito che i soggetti che redigono il bilancio di esercizio secondo il dettato del Codice civile (artt. 2423 e segg.) e, quindi, che non adottano i principi contabili internazionali (IAS) “possono”, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, “valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato”. Ciò “fatta eccezione per la perdite di carattere durevole”.

In altri termini, ai fini della redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 è possibile non svalutare i titoli iscritti (iscrivibili) nell’attivo circolante qualora il loro valore di iscrizione nell’ultimo bilancio (di costo) sia superiore al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, salvo non si tratti di perdite di valore che debbano ritenersi durevoli.

Quanto stabilito dal predetto decreto consente una significativa deroga al principio della prudenza a cui ci si deve informare in sede di valutazione dei titoli iscrivibili nell’attivo circolante. Tuttavia, ciò non esclude, ma anzi comporta significative responsabilità in capo ai redattori del bilancio di esercizio.

### **Il criterio di valutazione dei titoli**

Il dettato civilistico (art. 2426, c. 1, n. 9, del Codice civile) stabilisce che i titoli iscrivibili nell'attivo circolante e, quindi, tutti quei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale quali ad esempio le obbligazioni, i titoli di stato, le azioni (quotate o non quotate) e le quote di società a responsabilità limitata devono essere iscritti in bilancio al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

In altri termini, qualora alla fine dell'esercizio si possedessero obbligazioni o azioni il cui costo di acquisto o di iscrizione nel bilancio di esercizio precedente fosse superiore al valore che si riuscirebbe a realizzare dalla loro vendita sul mercato (ipotizzando astrattamente che ciò avvenga alla data di chiusura dell'esercizio), queste dovrebbero essere iscritte nel bilancio a quest'ultimo valore (più basso rispetto al primo) rilevando così la perdita di valore.

Concretamente, qualora nell'esercizio si fossero acquistate azioni al costo di euro 2,50 ed il loro valore di borsa alla data di chiusura dell'esercizio fosse pari ad euro 2,00, a quest'ultimo valore (cioè ad euro 2,00) le predette azioni devono essere iscritte in bilancio; ciò prescindendo da ogni considerazione in merito alla perdurabilità o meno di questo minor valore rispetto a quello di acquisto.

### **Il principio della prudenza**

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio; infatti, come previsto dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 2 e n. 4, del Codice civile, si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

In detto principio trova giustificazione il criterio di valutazione dei titoli di cui sopra ed in particolare il fatto che le perdite debbano essere iscritte in bilancio ancorché non realizzate ovvero non di carattere durevole.

### **La deroga prevista dal decreto anti-crisi**

Da quanto sopra è chiaro che in caso sia di perdite durevoli che di perdite temporanee di valore dei titoli iscrivibili nell'attivo circolante le perdite stesse debbono essere iscritte in bilancio.

In una situazione di turbolenza dei mercati finanziari come quella che si sta vivendo oramai da parecchi mesi e che si è palesata, e continua tutt'ora a palesarsi, con un crollo indiscriminato e talvolta ingiustificato del valore di mercato dei titoli (obbligazionari, ma soprattutto azionari) quotati, la maggior parte delle imprese che alla chiusura dell'esercizio detengono titoli iscrivibili nell'attivo circolante si vedrebbero costrette a rilevare in bilancio ingenti perdite ancorché non definitivamente realizzate e, quindi, prescindendo dal carattere durevole o meno di queste. Ciò con conseguenze talvolta talmente gravi che potrebbero minare la prospettiva della continuazione dell'attività; infatti, la valutazione dell'attitudine a continuare l'attività d'impresa non può prescindere dal fatto che la stessa può venir meno anche per perdite derivanti dai costi della gestione finanziaria o da sopravvenienze passive.

Il decreto anti-crisi emanato lo scorso novembre cerca di porre parziale rimedio alle predette conseguenze che potrebbero gravare in capo ad alcune imprese a seguito dell'iscrizione nel loro bilancio dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio al valore di mercato anziché al costo di acquisto (ovvero di iscrizione nel bilancio dell'esercizio precedente).

Il decreto anti-crisi, come anticipato, in deroga al principio della prudenza e, quindi, allo stesso criterio di valutazione dettato dal Codice civile, permette di non iscrivere in bilancio le perdite non aventi carattere di permanenza (quelle cioè ritenute temporanee) valutando i titoli al costo anziché al valore di mercato.

Purtuttavia, l'applicazione della predetta deroga non è scevra da specifiche problematiche e conseguenze.

### **Le connesse problematiche**

Il decreto anti-crisi stabilisce che la predetta deroga al principio della prudenza non riguarda quei titoli per i quali la perdita risultante dalla differenza tra il loro valore di costo ed il loro valore di mercato abbia carattere durevole. Conseguentemente, l'applicazione della deroga presuppone necessariamente la valutazione del carattere durevole o meno della predetta perdita. E tale valutazione spetta ai redattori del bilancio di esercizio.

Gli amministratori della società che alla fine dell'esercizio risulta detentrici di titoli iscrivibili nell'attivo circolante in quanto non destinati a permanere durevolmente nel suo patrimonio si dovranno, quindi, far carico del difficile, complesso e quanto mai gravoso compito di valutare se la perdita di valore di questi debba ritenersi temporanea ovvero abbia carattere durevole. È chiaramente evidente come in relazione ad alcune società le responsabilità in capo agli amministratori possano divenire significative ovvero tali da giustificare la necessità di conferire mandati specifici a consulenti esterni per specifiche valutazioni. Sia concesso comunque osservare come sia altrettanto difficile e complesso dimostrare il contrario e cioè che la perdita non era temporanea, ma aveva carattere durevole; e ciò non alla luce delle informazioni disponibili successivamente, ma sempre di quelle disponibili al momento in cui è stata effettuata la valutazione.

In relazione a quanto sopra si osserva da ultimo, ma non per questo di minor importanza, che talvolta è sostanzialmente riconducibile sempre agli amministratori la decisione di detenere obbligazioni, azioni, ecc. a titolo permanente ovvero temporaneo nel patrimonio nella società. Intuitive le conseguenze in termini di valutazione in bilancio di queste obbligazioni, azioni, ecc. secondo il dettato civilistico ovvero in applicazione della deroga a questo concessa dal decreto anti-crisi.

Segue da pagina 11

crisi potrebbe portare a un rafforzamento della nostra economia. Per questo - ha aggiunto - è urgente realizzare quelle riforme che Confindustria richiede da anni: la concorrenza, l'istruzione, i tagli alla spesa pubblica imprudente, la riforma del welfare. Ci sono ancora troppi enti inutili, la spesa sociale è troppo sbilanciata sulle pensioni. Il provvedimento assunto dal Governo recentemente presenta degli aspetti positivi, ma non basta. La riduzione dell'IRAP, gli aiuti fiscali e gli aiuti diretti alle famiglie più deboli, sono punti importanti ma le misure indicate non

sono sufficienti. Si deve fare di più relativamente a questi temi e si deve fare di più per fronteggiare la restrizione del credito. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali - ha proseguito - servono più risorse, in particolare per i lavoratori atipici che sono i più deboli, rimodulando i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, poi c'è l'aspetto del credit crunch: la situazione negli ultimi mesi è peggiorata. Bisogna andare avanti rendendo operativo il Decreto del Governo che prevede la sottoscrizione da parte pubblica di obbligazioni bancarie. Una soluzione questa che, se-

condo Confindustria, in questa situazione di crisi di liquidità non è sufficiente". Per la Marcegaglia, infatti, bisogna anche poter scontare i crediti presso le banche ma per far questo - ha sottolineato - "serve una volontà forte di Assonime e ABI e anche un coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti". Infine, la Presidente ha parlato anche di infrastrutture e incentivi fiscali. "Bisogna aprire i cantieri immediatamente, per avere un'azione anticiclica nei prossimi mesi. Condivido una rimodulazione del Fas (Fondo aree sottoutilizzate) e bisogna evitare la dispersione

degli interventi - ha detto - sollecitando il Governo ad agire sulla cassa e non sulla competenza per avere subito i soldi. Una considerazione, questa, che vale anche per misure fiscali agevolate su cui Confindustria insiste per chi investe in ricerca, innovazione, efficienza energetica e nuove tecnologie. Usciremo dalla crisi - ha terminato la Presidente - il nostro sistema manifatturiero è solido, le imprese hanno innovato e si sono ristrutturate. Dobbiamo superare i nostri vizi di sistema Paese, facendo le riforme, per migliorare ed essere più competitivi".

# Decreto anti-crisi e redazione del bilancio di esercizio

## Possibile deroga alla "prudenza" nella valutazione dei titoli

Il decreto anti-crisi (più specificamente l'art. 15, c. 13, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ha stabilito che i soggetti che redigono il bilancio di esercizio secondo il dettato del Codice civile (artt. 2423 e segg.) e, quindi, che non adottano i principi contabili internazionali (IAS) "possono", nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, "valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato". Ciò "fatta eccezione per la perdita di carattere durevole".

In altri termini, ai fini della redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 è possibile non svalutare i titoli iscritti (iscrivibili) nell'attivo circolante qualora il loro valore di iscrizione nell'ultimo bilancio (di costo) sia superiore al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, salvo non si tratti di perdite di valore che debbano ritenersi durevoli.

Quanto stabilito dal predetto decreto consente una significativa deroga al principio della prudenza a cui ci si deve informare in sede di valutazione dei titoli iscriviabili nell'attivo circolante. Tuttavia, ciò non esclude, ma anzi comporta significative responsabilità in capo ai redattori del bilancio di esercizio.

### Il criterio di valutazione dei titoli

Il dettato civilistico (art. 2426, c. 1, n. 9, del Codice civile) stabilisce che i titoli iscriviabili nell'attivo circolante e, quindi, tutti quei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale quali ad esempio le obbligazioni, i titoli di stato, le azioni (quotate o non quotate) e le quote di società a responsabilità limitata devono essere iscritti in bilancio al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'an-

damento del mercato, se minore.

In altri termini, qualora alla fine dell'esercizio si possedessero obbligazioni o azioni il cui costo di acquisto o di iscrizione nel bilancio di esercizio precedente fosse superiore al valore che si riuscirebbe a realizzare dalla loro vendita sul mercato (ipotizzando astrattamente che ciò avvenga alla data di chiusura dell'esercizio), queste dovrebbero essere iscritte nel bilancio a quest'ultimo valore (più basso rispetto al primo) rilevando così la perdita di valore.

Concretamente, qualora nell'esercizio si fossero acquistate azioni al costo di euro 2,50 ed il loro valore di borsa alla data di chiusura dell'esercizio fosse pari ad euro 2,00, a quest'ultimo valore (cioè ad euro 2,00) le predette azioni devono essere iscritte in bilancio; ciò prescindendo da ogni considerazione in merito alla perdurabilità o meno di questo minor valore rispetto a quello di acquisto.

### Il principio della prudenza

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio; infatti, come previsto dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 2 e n. 4, del Codice civile, si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

In detto principio trova giustificazione il criterio di valutazione dei titoli di cui sopra ed in particolare il fatto che le perdite debbano essere iscritte in bilancio ancorché non realizzate ovvero non di carattere durevole.

### La deroga prevista dal decreto anti-crisi

Da quanto sopra è chiaro che in caso sia di perdite durevoli che di perdite tempo-

ranee di valore dei titoli iscriviabili nell'attivo circolante le perdite stesse debbono essere iscritte in bilancio.

In una situazione di turbolenza dei mercati finanziari come quella che si sta vivendo oramai da parecchi mesi e che si è palesata, e continua tutt'ora a palesarsi, con un crollo indiscriminato e talvolta ingiustificato del valore di mercato dei titoli (obbligazionari, ma soprattutto azionari) quotati, la maggior parte delle imprese che alla chiusura dell'esercizio detengono titoli iscriviabili nell'attivo circolante si vedrebbero costrette a rilevare in bilancio ingenti perdite ancorché non definitivamente realizzate e, quindi, prescindendo dal carattere durevole o meno di queste. Ciò con conseguenze talvolta talmente gravi che potrebbero minare la prospettiva della continuazione dell'attività; infatti, la valutazione dell'attitudine a continuare l'attività d'impresa non può prescindere dal fatto che la stessa può venir meno anche per perdite derivanti dai costi della gestione finanziaria o da sopravvenienze passive.

Il decreto anti-crisi emanato lo scorso novembre cerca di porre parziale rimedio alle predette conseguenze che potrebbero gravare in capo ad alcune imprese a seguito dell'iscrizione nel loro bilancio dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio al valore di mercato anziché al costo di acquisto (ovvero di iscrizione nel bilancio dell'esercizio precedente).

Il decreto anti-crisi, come anticipato, in deroga al principio della prudenza e, quindi, allo stesso criterio di valutazione dettato dal Codice civile, permette di non iscrivere in bilancio le perdite non aventi carattere di permanenza (quelle cioè ritenute temporanee) valutando i titoli al costo anziché al valore di mercato. Purtuttavia, l'applicazione della predetta deroga non è scevra da specifiche problematiche e conseguenze.

### Le problematiche connesse

Il decreto anti-crisi stabilisce che la pre-

detta deroga al principio della prudenza non riguarda quei titoli per i quali la perdita risultante dalla differenza tra il loro valore di costo ed il loro valore di mercato abbia carattere durevole. Conseguentemente, l'applicazione della deroga presuppone necessariamente la valutazione del carattere durevole o meno della predetta perdita. E tale valutazione spetta ai redattori del bilancio di esercizio.

Gli amministratori della società che alla fine dell'esercizio risulta detentrici di titoli iscriviabili nell'attivo circolante in quanto non destinati a permanere durevolmente nel suo patrimonio si dovranno, quindi, far carico del difficile, complesso e quanto mai gravoso compito di valutare se la perdita di valore di questi debba ritenersi temporanea ovvero abbia carattere durevole. È chiaramente evidente come in relazione ad alcune società le responsabilità in capo agli amministratori possano divenire significative ovvero tali da giustificare la necessità di conferire mandati specifici a consulenti esterni per specifiche valutazioni. Sia concesso comunque osservare come sia altrettanto difficile e complesso dimostrare il contrario e cioè che la perdita non era temporanea, ma aveva carattere durevole; e ciò non alla luce delle informazioni disponibili successivamente, ma sempre di quelle disponibili al momento in cui è stata effettuata la valutazione.

In relazione a quanto sopra si osserva da ultimo, ma non per questo di minor importanza, che talvolta è sostanzialmente riconducibile sempre agli amministratori la decisione di detenere obbligazioni, azioni, ecc. a titolo permanente ovvero temporaneo nel patrimonio nella società. Intuitive le conseguenze in termini di valutazione in bilancio di queste obbligazioni, azioni, ecc. secondo il dettato civilistico ovvero in applicazione della deroga a questo concessa dal decreto anti-crisi.

Tiziano Sesana  
Dottore Commercialista



Organo Ufficiale  
dell'Associazione Industriali  
delle Carni ASS.I.C.A.

# C L'industria delle Carni

N. 1  
Anno LIX  
Gennaio 2009  
Poste Italiane - Spedizioni  
in abbonamento postale  
DL 353/2003 (conv. in  
L.27/02/2004 n°46) art.1,  
comma 1, DCB Milano

€ 1,81

*Mensile di attualità, opinioni e vita di settore*



## MISSIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE E DI ASSICA A TOKYO



### IN QUESTO NUMERO:

- Giampaolo Galli nuovo Direttore Generale di Confindustria
- Il dibattito sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari
- Decreto anti-crisi e redazione del bilancio di esercizio
- Marcata crescita del quantitativo certificato del Gran Suino Padano